

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2017

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Oggetto della definizione agevolata
- Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata e termini
- Art. 4 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 5 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Art. 6 Mancato accoglimento delle istanze di definizione agevolata
- *Art.* 7 Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione di definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6-ter del D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016.

Art. 2

Oggetto della definizione agevolata

- 1. Sono oggetto della definizione le entrate comunali di cui all'art. 1 per le quali sia stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, direttamente dal Comune ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997.
- 2. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla lettera a);
 - c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- 3. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al D.lgs. 285/1992, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui al comma 6 dell'art. 27 della Legge 689/1981.
- 4. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016.

Art. 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata e termini

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune ovvero ai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'adozione della delibera consiliare, apposita istanza redatta su modello approvato e messo a disposizione dal Comune di Anguillara Sabazia e scaricabile dal sito web istituzionale o dal soggetto incaricato della riscossione.

- 2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, tutti i dati identificativi del soggetto, i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza nonché l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto indicando il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
- a) Rata unica entro il 30 settembre 2017;
- b) Con pagamento dilazionato in due rate di pari importo

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 marzo 2018

c) Con pagamento dilazionato in tre rate di pari importo

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 30 novembre 2017

Rata 3 entro il 30 aprile 2018

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate di pari importo

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

Rata 4 entro il 31 marzo 2018

Rata 5 entro il 31 luglio 2018

e) Con pagamento dilazionato in otto rate di pari importo

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 30 settembre 2017

Rata 3 entro il 30 novembre 2017

Rata 4 entro il 31 gennaio 2018

Rata 5 entro il 31 marzo 2018

Rata 6 entro il 31 maggio 2018

Rata 7 entro il 31 luglio 2018

Rata 8 entro il 30 settembre 2018

Con il versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso di interesse legale.

- 3. L'istanza di definizione agevolata dovrà indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi per oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, in ordine ai quali l'istante dovrà assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
- 4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 4

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di cui all'art. 2 comma 1 purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza al 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 comma 1, sono sospesi i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Art. 5

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

- 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
- 2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. È preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 6

Mancato accoglimento delle istanze di definizione agevolata

- 1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà della stessa, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nel modello di cui all'art. 3 comma 1.
- 2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune o dal concessionario entro il 30 giugno 2017.

Art. 7

Procedure cautelative ed esecutive in corso

- 1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Comune o il concessionario, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 comma 1.

Art. 8

Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare.
- 2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.

VERBALE N. 07 DEL GIORNO 28.03.2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AL"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO"

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 11,35, presso lo studio della Dott.ssa Carmela Pettorino sito a Cassino (FR) in Via Gaetano Di Biasio n. 136, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Anguillara Sabazia nelle persone di:

Dott. Mario Tersigni - Componente;

- Dott.ssa Carmela Pettorino - Componente; assente giustificato il Dott. Nicola Cinosi - Presidente;

ESAMINATA

la proposta, ricevuta in data 24 marzo 2017 da sottoporre alla approvazione consiliare avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO" ex D.L. n. 193/2016;

VISTO

- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Il D.lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- Il regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA



TW Do

TENUTO CONTO

del PARERE FAVOREVOLE del Responsabile dell'area economico finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATA

la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti sopra citati;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre al Consiglio Comunale di prossima convocazione.

Copia del presente verbale sarà trasmessa al Responsabile dell'area economico finanziaria al fine di allegarlo al proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Mario Tersigni

Dott.ssa Carmela Pettorino

Dirorino Canele